



Ordinanza n. 658 del 30 DIC. 2021

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021 e approvazione di ulteriori misure per l'accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTI** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 nonché l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) e l'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante "*Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*";

**CONSIDERATO** che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*";

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 7 del succitato d.l. 221/2021 il quale prevede: “1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. 3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.”;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021 recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*”, efficace sino al 31 dicembre 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 4300 in data 21 dicembre 2021, dei Coordinatori del Dipartimento Sanità e Salute e del Dipartimento politiche sociali con la quale si chiede, in considerazione del permanere dello stato di emergenza sanitaria, della recrudescenza in corso del contagio da COVID-19, nonché delle raccomandazioni da ultimo emanate con circolare del Ministero della Salute prot. n. 0026081-18/12/2021 recante “*Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica*”, di prorogare la succitata ordinanza n. 432 del 30 settembre 2021, sino al 31 marzo 2022, con alcune precisazioni e di prevedere ulteriori misure precauzionali rappresentate nella nota medesima, volte a tutelare gli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate insistenti sul territorio regionale;

**RITENUTO**, quindi, in adesione a quanto richiesto nella nota testé citata, di disporre la proroga della sopracitata ordinanza n. 432 del 30 settembre 2021, sino al 31 marzo 2022, ad eccezione di quanto previsto dal punto 1 del dispositivo in ordine all'articolo 1bis del d.l. 44/2021, stabilendo, contestualmente che:

1. l'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.l. 221/2021;
2. sino al 31 marzo 2022, al punto 2 dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021, alla casistica "nuovo ospite con protezione vaccinale parziale" le parole "prima dose" sono sostituite dalle seguenti: "prima e/o seconda dose";
3. sino al 15 gennaio 2022, si applicano le seguenti misure:
  - le direzioni e i referenti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate sono tenuti a porre in essere tutte le misure organizzative atte a tutelare gli assistiti da ogni forma possibile di diffusione del contagio, compresi il rispetto del distanziamento fisico, l'uso della mascherina almeno chirurgica e del gel idroalcolico all'entrata e all'uscita delle strutture;
  - sono vietate le uscite degli utenti dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate insistenti sul territorio regionale, salvo i casi di uscite per motivi sanitari e per le attività di cui ai piani terapeutici e riabilitativi individualizzati.

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**SENTITA** l'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza COVID-19;

#### **ORDINA**

1. L'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021 recante "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*" è prorogata sino al 31 marzo 2022, ad eccezione di quanto previsto al punto 1 del dispositivo in ordine all'articolo 1bis del d.l. 44/2021.
2. L'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.l. 221/2021.
3. Al punto 2 dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021, alla casistica "nuovo ospite con protezione vaccinale parziale" le parole "prima dose" sono sostituite dalle seguenti: "prima e/o seconda dose".
4. Sino al 15 gennaio 2022, si applicano le seguenti misure:
  - le direzioni e i referenti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate sono tenuti a porre in essere tutte le misure organizzative atte a tutelare gli assistiti da ogni forma possibile di diffusione del contagio, compresi il rispetto del distanziamento fisico, l'uso della mascherina almeno chirurgica e del gel idroalcolico all'entrata e all'uscita delle strutture;
  - sono vietate le uscite degli utenti dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate insistenti sul territorio regionale, salvo i casi di uscite per motivi sanitari e per le attività di cui ai piani terapeutici e riabilitativi individualizzati.

\*\*\*

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale fino al 31 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto dal punto 4 del dispositivo, efficace sino al 15 gennaio 2022.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i..

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione

*Erik Lavevaz*

*(documento firmato digitalmente)*